



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA NR. 6002002183/V
ANNULLAMENTO VIAGGIO

CASA VACANZE SAS.
WWW.ALLOGGIO.IT



DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:

AMI ASSISTANCE: l'agenzia della Impresa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione.
ASSISTENZA: Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.⁵
BAGAGLIO: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura della Impresa in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
ESTERO: tutto il mondo.
EUROPA: Tutti gli stati europei e inoltre: Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.
FRANCHIGIA: la somma stabilita in polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO: l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO: qualsiasi evento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento e gli immobilizzi del veicolo a seguito di incendio.
IMPRESA: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoespandersi e propagarsi.
INCIDENTE: qualsiasi evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentirne la marcia ma con rischio di

aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per gli utenti.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: ogni obiettivamente alterazione evolutiva dello stato di salute non dovuta ad infortunio.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

NUCLEO FAMILIARE: il coniuge/convivente, i figli ed ogni altra persona come risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato e con lui conviventi.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa.

SCOPERTO: è la parte di ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.⁶

TERZI: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 3 - SEGRETO PROFESSIONALE

In ottemperanza alla L. 675/96, e comunque al momento della denuncia del sinistro, con particolare riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale".

ART. 4 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CAPITOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte

dell'Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.

ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroporuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:

- 1) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- 2) coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- 3) terrorismo, guerra, insurrezioni.
- 4) dolo dell'Assicurato;
- 5) abuso di alcolici;
- 6) uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
- 7) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
- 8) suicidio o tentativo di suicidio.

ART. 4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (Norme che regolano le singole garanzie)

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Impresa rimborserà all'Assicurato entro i limiti del massimale pari ad € 8.000,00, il corrispettivo di recesso dovuto dall'Assicurato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, se il viaggio verrà annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della stipula della polizza:

- decesso dell'Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (esclusi i domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii, nipoti, della persona con la quale doveva condividere lo stesso camera, dell'unico socio o contitolare della Ditta/Attività professionale dell'Assicurato;

- malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da comportare per l'Assicurato l'impossibilità a intraprendere il viaggio: o a causa delle proprie condizioni di salute; o per la necessità di prestare assistenza ad una o più delle persone suddette;

- danni materiali all'abitazione, allo studio o

all'impresa di proprietà dell'Assicurato, che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;

- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturale dichiarata dall'Autorità Statale;

- convocazione della Pubblica Autorità;
- furto dei documenti necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale "Compagno di viaggio".

ART. 2 – MASSIMALE, SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata entro il limite del costo del viaggio fino ad un massimo di € 8.000,00 per Assicurato. Per tutti gli eventi non conseguenti a decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato ,verrà applicato uno scoperto pari al 15% con il minimo di € 50,00.

Art. 3 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste nelle condizioni generali la garanzia non è operante quando l'Annullamento sia originato da:

- ogni fatto o circostanza prevedibile e/o preesistente al momento della prenotazione del viaggio;
- atti intenzionali;
- problemi derivanti da vaccinazioni non obbligatorie;
- scioperi;
- disposizioni generali dell'Autorità Statale;
- incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio quale carta d'identità, passaporto, visti e simili che impediscano la partenza;
- motivi professionali (salvo quanto previsto al punto 3.1).

Art. 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è tenuto, **entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento**:

1) ad informare l'Agenzia di Viaggio ed il Tour Operator;

2) a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, contattando il numero verde attivo 24 ore su 24 **800 - 335747 oppure 039/65546646**

Art. 5 - Criteri di risarcimento

Il corrispettivo di recesso rimborsato sarà quello previsto alla data in cui si è manifestato l'evento (intendendosi per tale il manifestarsi della causa di cui il punto 1 che determina l'annullamento del viaggio) che ha dato origine alla rinuncia.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Contraente in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato.

Non sono ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. La Impresa si riserva il

diritto di procedere ad eventuale visita medica per accertare le condizioni cliniche dell'Assicurato che impediscano la partecipazione al viaggio. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni, documentazioni, ed informazioni alla Impresa.

CAPITOLO 4 – COME DEVE COMPORTARSI L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA'

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Per richiedere il rimborso l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento, chiamando il seguente numero verde attivo 24 ore su 24:

800 335747

Per le richieste di rimborso l'Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a:

**AMI ASSISTANCE
(Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14
20041 – Agrate Brianza (MI)
Per informazioni:
Telefono 039 65546644
Fax 039 6899940**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l'Impresa intende precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall'Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:

- svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dall' Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
- adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;

c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall' Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).

I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati

- Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell'Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, all'Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell'Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori,

agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall'Impresa.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicitario, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l'Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MI).

6) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità